

## **Statuto dell'Associazione Culturale Europea "Francesco Orioli".**

ART 1) E' costituita l'Associazione Culturale Europea "Francesco Orioli".

ART. 2) L'Associazione ha sede in Vallerano. Essa prende il nome da Francesco Orioli (1783 - 1856) fisico, medico, etruscologo, storico, poeta, saggista, drammaturgo, patriota e filantropo che è stato una delle ultime incarnazioni dell'universalismo umanistico, interprete di una cultura globale che nulla rifiuta in quanto eleva l'uomo verso la scienza, la creatività, la liberalità, la giustizia e la bellezza. Dato l'orizzonte europeo delle sue esperienze, il suo nome si raccomanda anche nel segno dell'attualità interdisciplinare ed internazionale come modello per una Associazione che nella cultura persegue ad ampio raggio i suddetti valori.

ART. 3 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura e dell'arte. Intende realizzare un centro di promozione culturale cinematografica, teatrale e di artisti in genere.

La sua attività è indirizzata agli Aderenti e a tutti coloro che in relazione alla loro condizione personale e morale ne possano essere destinatari. Essa principalmente consiste:

- nella realizzazione e gestione di spettacoli, manifestazioni, seminari, rassegne, mostre, gallerie d'arte, festival, concorsi, con l'intento di far conoscere, valorizzare, e promuovere tutto ciò che dipende dal settore della cultura dell'arte;
- nell'organizzazione di concorsi per la scelta di composizioni artistiche a favore di artisti italiani e stranieri;
- nell'organizzare e/o produrre riunioni con personalità del mondo della cultura e conferenze che abbiano per argomento l'attività culturale e artistica nel quale l'Associazione opera;
- nel promuovere e concedere premi nel campo artistico-culturale.

L'Associazione non può compiere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo iniziale di dotazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione,
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.;
- **dei contributi di Enti pubblici provati;**
- **da erogazioni donazioni, lasciti contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.**

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota di iscrizione. È comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra i vivi, né a causa di morte.

ART. 5) i soci sono di quattro categorie:

- soci fondatori;
- soci onorari;
- soci sostenitori;
- soci ordinari.

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari quelle personalità illustri del mondo culturale italiano e straniero nonché i benemeriti per i servizi resi dall'associazione.

Sono soci sostenitori tutti coloro che verseranno all'associazione una quota stabilita dal Consiglio direttivo ogni volta che se ne ravvisa la necessità per il conseguimento dello scopo sociale.

Sono soci ordinari tutti coloro che verseranno annualmente la quota ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo.

Possono acquisire la qualità di socio tutte le persone fisiche, giuridiche ed Enti pubblici e privati, la cui domanda verrà accettata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 6) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- l'assemblea dei soci, qualora lo ritengano opportuno, potrà nominare un Collegio di tre revisori che durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo, il quale spetterà la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 7) L'Assemblea è composta da tutti i soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e sull'eventuale determinazione delle quote associative, per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e per modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione.

La convocazione è fatta mediante comunicazione anche telefonica dei soci, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Revisori dei Conti.

L'Assemblea è validamente costituita

ed è atta a deliberare quando in prima convocazione siano presenti la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio dell'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione o comunque espressa per iscritto. La delega può essere conferita solo ad altro socio dell'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di dieci deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Per la nomina del Presidente, per l'approvazione dei Regolamenti, le modificazioni statutarie, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro socio dell'associazione Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio dell'associazione.

ART. 8) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. I Consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica fino alla revoca o dimissioni. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri il Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato rimane in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato rimane in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'ammontare della quota sociale. La convocazione è fatta anche telefonicamente con l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

ART. 9) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio, può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, in base alle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio, al quale comunque il Presidente riferisce in ordine all'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in caso di necessità ed urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 10) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 11) Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

ART. 12) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 13) Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 14) L'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

ART: 15) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione di del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso l'Associazione nei quindici giorni precedenti la data fissata per la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 16) All'Associazione è vietato, anche in modo indiretto, distribuire utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17) In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18) Tutte le eventuali controversie sociali tra Aderenti e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri da nominarsi dall'Assemblea; gli arbitri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.

ART. 19) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile